

Azienda di Servizi alla Persona



**ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20=213 del 18 dicembre 2012

Aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 5=13 del 14 giugno 2016

**Azienda di Servizi alla Persona
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline**
Via Marostica 8, 20146 Milano – 02 4029 1 – www.iltrivulzio.it

INDICE

PARTE GENERALE

TITOLO I Il Decreto Legislativo n. 231/2001

- 1.1. Introduzione
- 1.2. Le sanzioni applicabili a carico dell'ente
- 1.3. I reati presupposto
- 1.4. Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

TITOLO II L'adozione del Modello da parte dell'ASP IMMeS e PAT

- 2.1. Obiettivi perseguiti dall'ASP IMMES e PAT con l'adozione del Modello
- 2.2. Il quadro normativo
- 2.3. L'aggiornamento del Modello, il suo aggiornamento e l'analisi del rischio
- 2.4. L'Azienda
- 2.5. La struttura aziendale
- 2.6. Le procedure e il Codice Etico
- 2.7. Definizioni

TITOLO III L'Organismo di Vigilanza e il sistema dei controlli

- 3.1. Principi Generali
- 3.2. Componenti
- 3.3. Regole di Funzionamento e rapporti con gli organi dell'Azienda
- 3.4. Le attività di controllo interno
- 3.5. Strumenti di prevenzione dei reati
- 3.6. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

TITOLO IV I sistema disciplinare

- 4.1. La gestione del Personale ed il Sistema di Incentivazione
- 4.2. Il Sistema Disciplinare
 - 4.2.1. Principi generali
 - 4.2.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti e misure nei confronti degli membri del Consiglio di Indirizzo e dei collaboratori esterni
 - 4.2.3. Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Indirizzo
 - 4.2.4. Misure nei confronti dei revisori dei conti
 - 4.2.5. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner
 - 4.2.6. Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV
 - 4.2.7. Misure nei confronti di membri dell'ODV in caso di illeciti disciplinari

PARTE SPECIALE

TITOLO V Reati a danno dello Stato e della Pubblica Amministrazione

- 5.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

- 5.2. Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio
- 5.2.1. Pubblica Amministrazione
- 5.2.2. Pubblici ufficiali e Incaricati di un pubblico servizio
- 5.3. Aree a rischio reato
- 5.4. Regole e principi procedurali di comportamento
- 5.4.1. Principi generali
- 5.4.2. Principi procedurali
- 5.5. Contratti con i collaboratori esterni
- 5.6. Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- 5.6.1. Il concetto di corruzione nel Piano Nazionale Anticorruzione e i reati non compresi nel D.Lgs. 231/2001
- 5.6.2. Sintesi delle misure adottate con il Piano Anticorruzione
- 5.6.3. Principi procedurali specifici collegati al Piano Anticorruzione
- 5.7. Il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità
- 5.8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

TITOLO VI Reati di criminalità organizzata, reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e reati transnazionali

- 6.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente
- 6.2. Aree a rischio reato
- 6.3. Regole e principi procedurali di comportamento
- 6.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

TITOLO VII Reati societari

- 7.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente
- 7.2. Aree a rischio reato
- 7.3. Regole e principi procedurali di comportamento
- 7.3.1. Principi generali
- 7.3.2. Principi procedurali specifici
- 7.4. Contratti con i collaboratori esterni
- 7.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

TITOLO VIII Delitti contro la vita e l'incolumità individuale derivanti da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- 8.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente
- 8.2. Aree a rischio reato
- 8.3. L'Organigramma della sicurezza dall'ASP IMMES e PAT
- 8.4. Principi di comportamento
- 8.4.1. Principi procedurali generici
- 8.4.2. Principi procedurali specifici
- 8.4.3. Principi specifici in caso di affidamento di lavori
- 8.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

TITOLO IX Reati ambientali

- 9.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente
- 9.2. Aree a rischio reato
- 9.3. Il sistema dei controlli e le regole di comportamento
- 9.4. I contratti con gli appaltatori e fornitori
- 9.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

TITOLO X Reati di riciclaggio e autoriciclaggio

- 10.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente
- 10.2. Aree a rischio reato
- 10.3. Regole e principi di comportamento
- 10.3.1. Principi generali
- 10.3.2. Principi procedurali specifici
- 10.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

TITOLO XI Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- 11.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente
- 11.2. Aree a rischio reato
- 11.3. Regole e principi procedurali di comportamento
- 11.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

TITOLO XII Delitti contro la personalità individuale

- 12.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente
- 12.2. Aree a rischio reato
- 12.3. Regole e principi procedurali di comportamento
- 12.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Allegato 1) Piano Anticorruzione

PARTE GENERALE

TITOLO I

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “**D.Lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “Enti”), a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*”, ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro).

Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati (c.d. “reati presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, per quanto l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito .

Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente: ciò significa che la responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo.

L’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il secondo criterio fondamentale d’imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell’ente.

Tali soggetti infatti possono essere:

- soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente);
- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all’estero dall’ente, alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- l’ente ha la propria sede principale in Italia;
- l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso;
- l’ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa dell’ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).

1.2. Le sanzioni applicabili a carico dell'ente

Le sanzioni previste a carico dell'Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, sono:

- sanzione pecuniaria: si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti, determinata attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatesi.

Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se:

1. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Il principio fondamentale che guida l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'Ente risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Ente collettivo.

- sanzioni interdittive:
 1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
 2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando ricorre almeno una di queste due condizioni:

1. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato (reiterazione degli illeciti);
2. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al prezzo o profitto del reato);

- pubblicazione della sentenza che può essere disposta dal giudice quando, nei confronti dell'Ente, viene applicata una sanzione interdittiva;
- misure cautelari: il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora:
 1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente;
 2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

1.3. I reati presupposto

I reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, per i quali si applica la disciplina in esame, sono di seguito elencati:

a) Reati commessi nei rapporti con la P.A. - artt. 24 e 25 del Decreto - sono:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis).

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24-bis del Decreto - introdotto dall'art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48 e relativo a:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);

- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- c) Delitti di criminalità organizzata** - art. 24-ter del Decreto - introdotto dal comma 29 dell'art. 2, Legge 15 Luglio 2009, n. 94, il quale disciplina i delitti di:
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
 - tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
 - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
- d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** - art. 25-bis del Decreto - tale fattispecie è stata parzialmente modificata dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. a), n. 4) e prevede:
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- e) Delitti contro l'industria e il commercio** - art. 25-bis.1 del Decreto - introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), di cui ai seguenti delitti:
- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

f) Reati in materia societaria - art. 25-ter del Decreto - introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61 (da ultimo modificato dall'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha modificato il reato di false comunicazioni sociali), di cui ai reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25-quater del Decreto - introdotto dall'art. 3 della Legge 14 Gennaio 2003, n. 7, il quale dispone la punibilità dell'ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo;
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25-quater.1 del Decreto - introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 7, prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-bis c.p.

i) Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies del Decreto - introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei delitti di:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

l) Reati di abuso di mercato - art. 25-sexies del Decreto - introdotto dalla Legge 18 Aprile 2005, n. 62, relativo alle fattispecie delittuose e agli illeciti amministrativi:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF).

m) Reati transnazionali. Con Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).

n) **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** - art. 25-septies del Decreto - introdotto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

o) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** - art. 25-octies del Decreto - introdotto dal D.Lgs. 21 Novembre 2007 n. 231 e parzialmente modificato con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, estende l'elenco dei reati presupposto a:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) .

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/2006). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

p) **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** - art. 25-nonies del Decreto - aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).

q) **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** - art. 25-decies del Decreto - introdotto dall'art. 4, comma uno, della Legge 3 Agosto 2009, n. 116, riguarda il delitto di cui all'art. 377-bis c.p. ("Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria").

r) **Reati ambientali**- art. 25-undecies del Decreto - recante il recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (da ultimo modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"). I nuovi reati presupposto sono:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (452 octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1 e art. 2);

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n. 152/2006, art. 137)
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n. 152/2006, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, n. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n. 152/2006, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs N. 152/2006, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/2006, art. 260);
- false dichiarazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art. 260 bis);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 del D.Lgs. 202/2007);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 del D.Lgs. 202/2007);
- cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

s) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** – art. 25-duodecies del Decreto, aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 109/2012: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).

Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parti Speciali del presente documento, saranno trattati solo i reati presupposto astrattamente ipotizzabili in capo all’Azienda.

1.4. Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

Il Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che operino per suo conto. La presenza di un’adeguata organizzazione è, dunque, misura e segno della diligenza dell’Ente nello svolgere le proprie attività, con particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto: l’accertata esistenza di un’efficiente ed efficace organizzazione esclude, dunque, la “colpa” dell’Ente a far venir meno la necessità di applicare ad esso le previste sanzioni.

Al Consiglio di Indirizzo compete l’adozione e l’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), nonché, secondo l’opinione prevalente, l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza e la nomina dei suoi membri, ai sensi della successiva lett. b).

Il Decreto indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua responsabilità. In particolare, l’Ente va esente da pena se prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei (di seguito il “Modello”) a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché il compito di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza”);
- che le persone che hanno commesso il reato l’abbiano fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- a. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle linee guida delle associazioni di categoria.

TITOLO II

L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELL'ASP IMMES E PAT

2.1. Obiettivi perseguiti dall'ASP IMMES e PAT con l'adozione del Modello

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione si pone l'obiettivo di individuare gli specifici profili di rischio dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinetti e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – ASP IMMES e PAT (di seguito anche solo l'“Azienda”, l'“ASP” o il “Trivulzio”), avuto riguardo in particolare ad alcuni processi relativi ad attività sensibili. Tali possono essere ritenuti quegli ambiti nei quali possono astrattamente configurarsi condotte idonee a integrare le fattispecie di reato indicate nel D.Lgs. n.231/2001, o anche i loro prodromi.

Il Trivulzio, infatti, è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri dipendenti.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ente, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello, inoltre, viene adottato anche in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Lombardia al fine di ottenere l'accreditamento da parte degli enti che operano nel campo socio-sanitario.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Indirizzo, nell'adottare il suddetto Modello, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito l'“OdV”) l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2. Il quadro normativo

Le indicazioni e disposizioni contenute nel presente Modello - che si ispirano alla Delibera di Giunta Regione Lombardia 31 ottobre 2014 – n. X/2569, al Decreto della DG Istruzione, Formazione e lavoro n. 5808 e suoi allegati dell'8 giugno 2010, al Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 approvato con Delibera IX/0088 del 17/11/2010 e, ove non normato dai succitati provvedimenti, si ispirano, per analogia, alle linee guida emanate dalla Regione Lombardia con DGR n. VII/3776 del 13 Dicembre 2006, aggiornate con D.D.G.S. n. 2298 del Marzo 2010 e con Decreto della DG Occupazione e Politiche del Lavoro n. 4340 del 18 maggio 2012 per l'adozione del Codice Etico e dei Modelli di Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere, presuppongono e necessariamente debbono coordinarsi con le numerose procedure e sistemi di controllo già in atto presso l'Azienda, nonché con le specifiche discipline di settore, proprie della natura pubblica dell'Ente.

In particolare si richiamano in tal senso:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici” per quanto concerne le procedure di scelta del contraente e la trasparenza delle procedure di Gara;
- il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 relativo alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la disciplina normativa e regolamentare in materia di accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione, ivi compresi i rapporti di lavoro para-subordinati e di collaborazione;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante le *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e i CCNL vigenti in ambito sanitario (comparto e dirigenti);
- la normativa vigente in ambito sanitario, socio-sanitario ed educativo;
- la legge n. 241/90 e s.m.i. in tema di procedimento amministrativo e i regolamenti adottati e vigenti in Azienda, con particolare riferimento alle disposizioni applicative del diritto di accesso agli atti e , alle previsioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e alle direttive del Garante in tema di privacy, per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili e genetici;
- il Decreto Regione Lombardia n. 4340/2012 relativo al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire il principio di effettività, la verifica sull'attuazione corretta ed efficace del Modello, nonché sul suo aggiornamento, viene demandata ad un apposito organismo dell'Azienda, denominato Organismo di Vigilanza (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale è affidato il compito di monitorare i comportamenti aziendali e i relativi scostamenti nonché di rilevare le informazioni circa le attività rilevanti poste in essere dalle diverse articolazioni aziendali.

2.3. Il Modello dell'ASP IMMES e PAT, il suo aggiornamento e l'analisi del rischio

Il Modello di organizzazione e Gestione è approvato dal Consiglio di Indirizzo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; il Consiglio di Indirizzo e tutti gli Organi, le diverse articolazioni organizzative ed i dipendenti, collaboratori a diverso titolo, consulenti e partner commerciali/finanziari dell'Azienda, in quanto soggetti destinatari del Modello, sono formalmente impegnati al suo rispetto e applicazione, contestualmente alle norme e ai principi di carattere generale dettati dal Codice Etico.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree di attività a rischio e la conseguente modalità di svolgimento delle predette attività, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ASP IMMES e PAT nelle *“aree di attività a rischio”*, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni da parte dell'azienda così come previsto al capitolo 6;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Azienda in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui l'Azienda intende attenersi nell'espletamento della propria attività aziendale;
- consentire all'Azienda, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle *“aree di attività a rischio”*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la *“mappa delle aree di attività a rischio”* dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

Per l'aggiornamento del presente Modello si è proceduto attraverso la mappatura specifica delle attività aziendali, volta ad individuare le aree a rischio dell'Azienda in relazione ai reati di cui alla normativa in esame.

Tale attività, svolta mediante l'analisi della documentazione aziendale già predisposta dall'Azienda, nonché da interviste agli organi aziendali, è stata effettuata principalmente in tre fasi che si sono succedute in un determinato lasso di tempo:

1. la prima fase è stata effettuata sulla base della conoscenza dell'Azienda e delle aree di rischio. L'attività di analisi è stata effettuata da uno Studio legale esterno all'azienda;
2. la seconda fase si è concretizzata attraverso una serie di interviste – del Direttore Generale e dei responsabili di funzione – per verificare la sussistenza delle aree di rischio già evidenziate, nonché quella eventuale di ulteriori aree di rischio non ancora considerate;
3. all'esito della terza fase, è stato una *"risk and gap analysis"*, ovvero sono stati individuati i sistemi di controllo già esistenti nell'Azienda a presidio delle aree considerate a rischio reato e confrontati con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto anche al fine di procedere alla presente rielaborazione del Modello.

La chart riportante le aree sensibili dell'Azienda, il rischio di commissione di reato e le funzioni impattate è stata consegnata al Direttore Generale e all'OdV.

Il presente Modello, inoltre, si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale. Lo scopo di quest'ultima, in particolare, è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner dell'Azienda ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello e, di seguito i "Destinatari") adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a. descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l'attività di controllo e verifica previste dal Modello.

2.4. L'Azienda

L'ASP IMMeS e PAT è un'Azienda di Servizi alla Persona, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2003 e s.m.i.. Infatti, con D.d.G. 21 ottobre 2003 n. 17577, si è provveduto alla trasformazione – con effetto dall'1/12/2003 - in Azienda di Servizi alla Persona delle II.PP.B.A denominate "Pio Albergo Trivulzio" e "Istituto Milanese Martinitt e Stelline" di Milano, già amministrate congiuntamente da unico organo di amministrazione, alla contestuale fusione per accorpamento delle stesse nell'"Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio" con sede legale in Milano ed alla contestuale approvazione del nuovo statuto della nuova azienda.

L'ASP è sottoposta alla disciplina di cui al Titolo II della L.R. 13/02/2003 n. 1 e s.m.i. e del Regolamento Regionale 04/06/2003 n. 11 e s.m.i., nonché alla normativa vigente nel tempo in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria ed educativa. L'ASP è dotata di necessaria autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale, nell'ambito delle disposizioni succitate. L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – ASP IMMeS e PAT è un ente senza scopo di lucro che persegue le sue finalità nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria (offrendo prestazioni ambulatoriali e riabilitative) e dell'educazione e che sviluppa la propria attività sia nel campo dell'assistenza agli anziani sia nel campo dei minori e dei giovani studenti tramite gli Istituti Milanese dei Martinitt e delle Stelline (che ha riunito l'Orfanotrofio Maschile e Femminile).

In particolare, per quanto concerne l'ambito socio-sanitario sono compresi negli scopi dell'Azienda:

- l'allestimento di presidi di carattere riabilitativo, di residenze sanitarie assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti, di persone non anziane versanti in condizione di non autosufficienza totale.;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie di ricovero pieno, di ospitalità diurna, di carattere ambulatoriale e domiciliare.

A tal fine, l'Azienda usufruisce delle strutture dell'Istituto Pio Albergo Trivulzio (Milano), di Principessa Jolanda (Milano) e dell'Istituto Frisia di Merate, nei quale vengono forniti, nelle UOC di Geriatria Riabilitativa e Cardiologia, Geriatria Riabilitativa e Post Acuta, Alzheimer, Fisiokinesiterapia e riabilitazione:

- servizi di recupero delle funzionalità compromesse, in seguito a malattie o interventi, attraverso ricovero ordinario, day hospital, Centri diurni Continui, riabilitazione in ambulatorio, riabilitazione a domicilio;
- servizi ambulatoriali specialistici;
- Hospice (ossia un centro di ricovero per persone con malattie non più guaribili e nello stadio terminale che, per particolari situazioni familiari o cliniche, non possono essere seguite a domicilio).

L'Azienda, peraltro, è ente accreditato presso la Regione Lombardia ai sensi della DGR 2569 del 31.10.2014.

Gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline (I.M.M.e S.), invece, si occupano dell'accoglienza, protezione, mantenimento, istruzione, sviluppo psicofisico e formazione professionale dei minori in difficoltà.

Le Comunità Educative accolgono bambini e adolescenti temporaneamente privi dei riferimenti familiari o allontanati dalla famiglia dal Tribunale dei Minori. Le comunità sono piccoli nuclei abitativi dove educatori professionali accompagnano e sostengono i ragazzi nella quotidianità: scuola, tempo libero e amicizie, favorendo, dove possibile, i contatti con la famiglia di origine .

Il Servizio di Pronto Intervento è rivolto a minori che, su segnalazione dei Servizi Sociali o delle Forze dell'Ordine, necessitano di un collocamento immediato. I richiedenti asilo vengono di norma accolti presso la Comunità di Prima Accoglienza

Per giovani maggiorenni, sono presenti un Pensionato Maschile e un Pensionato Femminile a pagamento. Gli ospiti possono essere sostenuti negli aspetti della vita pratica (spesa, cucina, gestione dello stipendio) e aiutati a raggiungere una maggiore autonomia.

All'Azienda appartiene, inoltre, anche il Museo Martinitt e Stelline, il quale gestisce gli archivi e i beni culturali delle tre istituzioni dal quale il Trivulzio trae le sue origini: l'orfanotrofio dei Martinitt, creato a inizio Cinquecento, l'orfanotrofio delle Stelline, sorto nella seconda metà del Cinquecento e il Pio Albergo Trivulzio, struttura per gli anziani aperta nel 1791.

Oltre alle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività di cura, assistenza ed educazione, il Trivulzio possiede e amministra un elevato numero di immobili: interi stabili, terreni, appartamenti che sono il frutto di un secolo di lasciti e donazioni.

Al fine di ottenere le disposizioni finanziarie necessarie per realizzare i suoi obiettivi, l'Azienda si occupa della vendita e/o della locazione di tali beni direttamente, senza l'utilizzo di agenzie di intermediazione.

2.5. La struttura aziendale

La struttura dell'ente è stata più volte modificata, anche a seguito dell'approvazione del nuovo Statuto approvato con Delibera Consiliare n. 5=64 del 26.03.2013.

Il 23 dicembre 2014, infatti, il Consiglio di Amministrazione ha presentato le dimissioni e in data 30 dicembre 2014 è stato nominato Commissario dalla Regione Lombardia il Dott. Claudio Sileo.

Attualmente, invece, è stata modificata la *governance* dell'ente e il giorno 9 luglio 2015 (delibera n. 1=1) si è insediato il nuovo Consiglio di Indirizzo (che ha sostituito il Consiglio di Amministrazione), composto da 5 membri (3 nominati dal Comune di Milano e 2 dalla Regione Lombardia). Il Consiglio ha provveduto a nominare quale Direttore Generale dell'ente, nonché rappresentante legale dello stesso, il Dott. Claudio Sileo.

Il nuovo Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP IMMES e PAT, adottato con delibera del Consiglio di Indirizzo n. 3=8 del 22 marzo 2016, infine, ha modificato parte delle competenze riservate ai vari organi dell'Azienda, che verranno di seguito descritte.

A) Il Consiglio di Indirizzo

È l'organo di indirizzo e di programmazione dell'Ente, dura in carica 5 anni, secondo le disposizioni statutarie, ed è titolare dei compiti assegnatigli dallo Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo esercita le proprie funzioni formulando indicazioni, direttive e criteri di massima ai quali gli organi responsabili delle attività gestionali dovranno attenersi per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali.

Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo i regolamenti che le norme regionali o statali specificamente attribuiscono alla competenza del Consiglio di Indirizzo.

B) Il Direttore Generale

È il legale rappresentante dell'ASP, la rappresenta in giudizio ed è responsabile della gestione. Esercita le funzioni previste dalla L.R. 1/2003 così come modificata dalla L.R. 2/2012 e dettagliate nello statuto dell'Ente.

Il Direttore Generale, in qualità di Direttore della Direzione Strategica (di cui fanno parte anche il Direttore Socio-Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Dirigente delle Professioni Sanitarie), attua il coordinamento tra Direzione Socio-sanitaria, Direzione Amministrativa e Direzione delle Professioni Sanitarie, garantendo l'unitarietà di azione e di approccio integrato ai problemi, così da supportare le decisioni sulla base di valutazioni sia di carattere socio-sanitario che economico-organizzativo.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Indirizzo secondo i criteri, i tempi e le modalità previste dalle vigenti normative in materia, come da previsioni statutarie. L'incarico, la cui durata è stabilita dalla normativa regionale in un periodo compreso da un minimo di 3 a massimo 5 anni, è rinnovabile.

E' preposto alla pianificazione e al controllo complessivo dell'attività di gestione, amministrativa, finanziaria, tecnica e sanitaria. A tal fine sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, anche avvalendosi della facoltà di delega di parte delle proprie funzioni.

In qualità di legale rappresentante dell'Ente provvede altresì alla stipula di contratti, convenzioni, e protocolli d'intesa fra l'Ente e soggetti terzi, pubblici e privati, ed è incaricato dei rapporti esterni all'Ente, esercitando tali funzioni anche attraverso la delega ai dirigenti competenti per materia.

Il Direttore Generale è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale veste può delegare ad altri dirigenti le funzioni di datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08.

Essendo l'organo responsabile della gestione complessiva dell'Azienda, sono di sua competenza i regolamenti in materia gestionale.

C) Il Direttore Socio-Sanitario

È nominato dal Direttore Generale in esito a procedura comparativa ad evidenza pubblica. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto a tempo determinato di diritto privato della durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni, rinnovabile.

Il Direttore sanitario coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle proprie funzioni e partecipa alle decisioni dell'Azienda, assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorrendo, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Strategica (in quanto membro della stessa).

Concorre alla definizione e alla realizzazione dei programmi e dei piani strategici aziendali per il perseguimento della migliore qualità dei servizi sanitari e all'elaborazione degli atti di programmazione aziendale.

Collabora nella definizione degli obiettivi dei dirigenti responsabili di struttura di afferenza.

Il Direttore Socio-Sanitario coordina le attività e gli interventi dell'Azienda nelle aree afferenti alle cure intermedie, all'Unità di Offerta accreditate nel Settore Residenziale e Semiresidenziale, alla diagnostica e specialistica autorizzata, secondo principi di efficienza ed efficacia tecnica e gestionale. Si occupa, inoltre, della corretta distribuzione delle risorse e delle risorse strumentali ed economiche a ciò destinate, avvalendosi a tale scopo della collaborazione ed il contributo della Direzione delle Professioni Sanitarie (DPS).

Dal Direttore Socio-sanitario dipendono i Direttori di UOC ed i Responsabili di UOS e il personale impiegato nei servizi afferenti direttamente alla Direzione Socio-Sanitaria.

In particolare, si occupa di:

- elaborare gli indirizzi volti al conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi sanitari, anche attraverso l'individuazione e determinazione di standard qualitativi obbligatori, nonché verificare i rapporti e la gestione dell'appropriatezza fra domanda ed offerta di prestazioni;
- dirigere, coordinare e controllare, sotto il profilo igienico-organizzativo, l'attività dei dirigenti preposti alla responsabilità dei presidi sanitari e l'adozione di direttive vincolanti di contenuto tecnico e di comportamento;
- individuare i criteri generali per la determinazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro dei servizi socio-sanitari in relazione alle esigenze di funzionalità delle strutture e dei bisogni dell'utenza;
- pianificare, all'interno delle linee di programmazione aziendale, i fabbisogni di assunzione e le esigenze di sviluppo e di formazione del personale;
- attribuire a dirigenti del ruolo sanitario di incarichi e responsabilità di specifici progetti;
- collaborare con la DPS alla realizzazione di iniziative formative utili al mantenimento di alti livelli qualitativi delle prestazioni sanitarie, al cambiamento organizzativo e alla valorizzazione delle competenze professionali;
- vigilare sull'applicazione dei codici di comportamento presso le singole strutture sanitarie;
- individuare, d'intesa con il Direttore Amministrativo, le tipologie merceologiche per le quali procedere ad acquisti.

Le **Unità Organizzative Complesse in ambito socio-sanitario (U.O.C.)**, invece, sono le unità organizzative apicali e rispondono al Direttore Socio-sanitario ed alla Direzione Strategica dei risultati attesi, dell'ottimale utilizzo delle risorse assegnate e promuovono l'innovazione organizzativa, tecnologica e di servizio negli ambiti di competenza.

Le U.O.C. raggruppano UOS e Servizi.

Della U.O.C. è Direttore un dirigente nominato dal Direttore Generale a seguito delle procedure concorsuali previste dalle norme vigenti, il quale partecipa con la Direzione Strategica alla pianificazione strategica dell'ASP.

Al Direttore di UOC è riconosciuta autonomia clinica plenaria nei termini di legge per le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Al Direttore di U.O.C. spettano i seguenti compiti:

- Gestire le risorse umane, economiche e tecniche assegnate
- Collaborare con la Direzione Strategica, nell'ambito della contrattazione di budget, alla definizione degli obiettivi annuali e relativa indicazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento

- Curare l'integrazione tra i vari settori e promuovere la massima semplificazione dei procedimenti intersettoriali e coordinare l'attività degli stessi anche attraverso appositi gruppi di progetto e specifici incontri periodici con il Direttore Socio-Sanitario;
- Controllare e monitorare lo svolgimento delle attività e lo stato di avanzamento degli interventi programmati, disponendo, se del caso, interventi correttivi
- Proporre modifiche e innovazioni organizzative per il migliore funzionamento della UOC secondo criteri di flessibilità, economicità e funzionalità
- Svolgere poteri sostitutivi e di avocazione nei confronti dei responsabili di servizio o di UOS gerarchicamente sotto ordinati in caso, rispettivamente, di assenza o inerzia.

D) Il Direttore Amministrativo

È nominato dal Direttore Generale in esito a procedura comparativa ad evidenza pubblica. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto a tempo determinato di diritto privato della durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni, rinnovabile.

Il Direttore Amministrativo coordina le attività e gli interventi dell'Azienda negli ambiti tecnico-amministrativo, patrimonio da reddito, Museo dei Martinitt, Istituti Milanesi Martinitt e Stelline, secondo principi di efficienza ed efficacia tecnica e gestionale, assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla propria competenza.

Promuove l'integrazione con i Servizi Socio/sanitari ed amministrativi dell'Azienda curandone il coordinamento, attraverso la corretta distribuzione delle risorse e delle risorse strumentali ed economiche a ciò destinate.

Dal Direttore Amministrativo dipendono gerarchicamente i Dirigenti Responsabili di Area, i Dirigenti e Responsabili di Servizio afferenti direttamente alla Direzione.

Il Direttore Amministrativo, in particolare:

- coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle funzioni di gestione complessiva dell'Azienda, con particolare riferimento agli ambiti e alle problematiche dell'Area tecnico-amministrativa, curando il processo di integrazione ed omogeneizzazione all'interno dell'Azienda;
- supporta il Direttore Generale nell'assunzione di provvedimenti di competenza con il proprio visto di esecutività;
- esprime il parere di legittimità nelle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e supporta il Direttore Generale nella predisposizione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio;
- è referente per l'Azienda nei confronti del Collegio dei Revisori.

E) Il Dirigente Responsabile della Direzione delle Professioni Sanitarie (DPS)

È nominato dal Direttore Generale con contratto a tempo determinato ed in esito a procedura selettiva.

Coadiuva il Direttore Generale nell'esercizio delle funzioni di gestione complessiva dell'Azienda, assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza.

La Direzione delle Professioni Sanitarie (DPS) è una UOS titolare della gestione di tutti i professionisti sanitari appartenenti alle discipline: Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Scienze delle professioni sanitarie della Riabilitazione, Scienze delle professioni sanitarie tecniche e Scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione.

Alla DPS afferiscono anche le figure di supporto dell'assistenza (OSS, ASA, Ausiliari, Operatori Geriatrici, Operatori tecnici e animatori).

Risponde del governo dell'assistenza infermieristica, delle prestazioni tecniche-sanitarie riabilitative erogate dai professionisti sanitari e delle prestazioni di supporto all'assistenza, comprese le attività di natura ricreativa.

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie svolge le seguenti funzioni:

- indirizzo, orientamento, direzione del personale;
- gestione delle risorse umane secondo i principi di efficacia, efficienza e sostenibilità organizzativa;
- programmazione e controllo dei processi organizzativi assistenziali;
- promozione dei processi di coordinamento, di collegamento laterale e di integrazione multidisciplinare;
- realizzazione di iniziative formative utili al mantenimento di alti livelli qualitativi delle prestazioni sanitarie, al cambiamento organizzativo e alla valorizzazione delle competenze professionali;
- realizzazione di iniziative per lo sviluppo della ricerca e della funzione didattica e di tutoraggio professionale, rivolto al personale sia interno che esterno all'azienda, in base ai protocolli di intesa Università-Regione e ai relativi accordi attuativi aziendali.

2.6. Le procedure e il Codice Etico

Di rilevante importanza per il sistema di governance dell'ASP e, a completamento dei principi che devono essere rispettati, è il Codice Etico adottato dall'Azienda, documento che raccoglie ed esplicita i principi ed i valori etici a cui tutti i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori devono ispirarsi nell'esercizio della propria attività, accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole.

Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione sono portati a conoscenza di tutti i soggetti destinatari portatori di interessi - stakeholder - con le più idonee modalità atte a garantirne tempestiva e opportuna informazione. L'Azienda, consapevole della necessità di garantire piena effettività al proprio Modello Organizzativo, ne cura la costante diffusione e il continuo monitoraggio e aggiornamento, avuto particolare riguardo all'individuazione e implementazione dei più idonei sistemi di prevenzione dei reati in esso previsti. Entrambi i documenti sono pubblicati nel sito Internet istituzionale.

Il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione costituiscono nel loro insieme, come richiesto dalle linee guida emanate dalla Regione Lombardia, il Codice Etico Comportamentale.

L'attività di formazione interna finalizzata alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica rivestita dai destinatari, della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione e del livello aziendale di rischio conseguente.

A supporto del proprio sistema di controllo interno, inoltre, l'Azienda ha adottato le seguenti procedure interne volte a disciplinare le attività sensibili e, conseguentemente, a prevenire la commissione dei reati presupposto:

- Linee Guida per un corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali;
- Regolamento per il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai dipendenti dell'ASP IMMeS e PAT;
- Regolamento contenente la disciplina dell'accesso alle strutture dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio da parte dei soggetti esterni ;
- Modello di definizione dei criteri principali di appropriatezza per la selezione delle domande di ricovero (definizione del *setting*);
- Procedura circa le modalità di accettazione e gestione delle liste d'attesa in RSA;
- Percorso di accesso in RSA;
- Lista d'attesa IDR;
- Erogazione prestazioni di fisiokinesiterapia;
- Regolamento sulle modalità accettazione ospiti in RSA Frisia;
- Gestione lista d'attesa Frisia ;
- Regolamento acquisizioni in economia;
- Modulo Unico di richiesta di acquisto da far pervenire all'APE, da parte dei Referenti Medico e/o SPTA;

- Modello analisi di mercato per l'approvvigionamento di beni e/o servizi anche secondo dialogo competitivo con ditte attuali e ulteriori, potenzialmente favorevoli in termini di appropriatezza, efficienza economica ed efficacia socio-sanitaria per l'ASP IMMeS e PAT;
- Modello unico Patto d'Integrità morale aziendale, e debita relazione accompagnatoria;
- Determinazione n. PE/128/2015 "in merito all'acquisizione in economia per la fornitura ed installazione di attrezzatura da cucina occorrenti all'ASP IMMeS E PAT e all'Istituto Frisia di Merate";
- Lettera d'invito, relativi allegati e ricognizione dei fabbisogni con attestazione di congruenza tecnica ed amministrativa da parte dei competenti Referenti e/o Responsabili;
- Determinazione n. PE/115/2015 avente ad oggetto "presa d'atto dell'Ordinanza Cautelare AR Lombardia sez. V, n. 1293/2015 nel ricorso con R.G. 1372/2015 presentato dalla ditta ALPI S.r.l. – Provvedimenti conseguenti e proceduralmente correlati"
- Modello di dichiarazione di assenza di interesse da parte del personale interno all'Azienda, in relazione alla procedura di acquisto;
- Modello di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse del personale interno e relazione accompagnatoria;
- Procedura di assunzione del personale;
- Regolamento per la scelta dei liberi professionisti;
- Regolamento per l'affidamento di incarichi legali;
- Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- Regolamento sanzioni disciplinari;
- Regolamento gestione libera professione;
- Regolamento per la vendita dei beni immobili;
- Accordi integrativi con i sindacati degli inquilini del 24/01/2011 e 21/05/2012 per i contratti a canone agevolato scaduti e determinazioni conseguenti;
- Procedura di determinazione del canone di locazione per l'assegnazione delle unità immobiliari sfitte nonché del canone di locazione per l'avvio di nuovo rapporto locatizio con i conduttore di contratto scaduto;
- Regolamento di gestione dei rifiuti.

Tali procedure, che costituiscono parte integrante del Modello, vengono aggiornate, di volta in volta, al sorgere di nuove esigenze organizzative e di prevenzione dei reati.

2.7. Definizioni

L'adattamento del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 a un contesto di Azienda di Servizi alla Persona pubblico comporta l'articolazione delle disposizioni in esso contenute sulla base delle seguenti definizioni:

Linee guida: se non diversamente specificato, si intende il paradigma di codice etico-comportamentale, così come delineato nell'allegato n. 13 della DGR VIII/3776 del 13/12/2006, nel D.D.G.S. n. 2298 del Marzo 2010 e nel Decreto Regione Lombardia n. 4340/2012.

ASP: si intende ciascuna delle Aziende di Servizi alla Persona facenti parte del Sistema Socio-Sanitario della Lombardia

Codice Etico Comportamentale: sistema di autodisciplina aziendale integrato costituito da due documenti aventi funzioni differenti: il Codice Etico e il Modello Organizzativo ; il controllo sull'effettività del sistema è affidato a un apposito Organismo di Vigilanza.

Codice Etico : dichiarazione di valori e di principi nei quali l'Azienda si riconosce e ai quali conforma la propria azione nell'adempimento della mission istituzionale.

Modello organizzativo : documento che definisce gli strumenti adottati dall'Azienda per la prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, ivi comprese le modalità di controllo, le procedure e i profili sanzionatori verso condotte anche prodromiche ai reati, nel quadro dei valori e dei principi enunciati nel Codice Etico.

Regolamento di organizzazione e contabilità aziendale: documento redatto da ogni Azienda di Servizi alla Persona ai sensi dell'art. 7 della L.R. 1/2003.

Regolamenti aziendali: atti preposti a disciplinare Organismi, Funzioni e Procedure dell'Azienda, in applicazione della legge della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale, nonché delle disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione e contabilità aziendale.

Carta dei Servizi: atto in cui trovano descrizione i servizi offerti dall'Azienda, le modalità organizzative di erogazione delle prestazioni nonché le modalità di valutazione da parte degli utenti e delle associazioni che li rappresentano; assume, inoltre, i caratteri di strumento di conoscenza e di promozione per l'Utente.

Destinatari: tutti i soggetti destinatari portatori di interessi – stakeholder – dell'Azienda sia interni che esterni. Tra i primi: i soggetti apicali, tutti i dipendenti di qualsiasi livello, qualifica e mansione, nonché tutti coloro che esercitano la propria attività professionale a qualsiasi titolo nell'interesse dell'Azienda, anche erogando prestazioni agli utenti. Sotto il secondo profilo, i cittadini utenti dei servizi erogati dall'Azienda, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche alle quali l'Azienda affida lo svolgimento di lavori, servizi o forniture.

Utente: ogni persona fisica che, rapportandosi con l'Azienda, usufruisce delle prestazioni e dei servizi dalla stessa erogati.

Organismo di Vigilanza: organismo dell'Azienda, di natura collegiale, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, preposto a vigilare in ordine all'effettività del Codice Etico Comportamentale. L'OdV ha accesso a tutti gli atti dell'Azienda, senza alcuna limitazione ed è dotato di autonomia e indipendenza rispetto a tutti gli altri organi dell'Azienda; propone aggiornamenti del Modello Organizzativo.

Struttura Organizzativa Complessa: unità organizzativa complessa, individuata sulla base della omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze specialistiche richieste.

Struttura Organizzativa Semplice: unità organizzativa semplice, individuata sulla base della omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze specialistiche richieste.

Area: unità organizzativa individuata sulla base delle funzioni e delle competenze specifiche attribuite.

Servizi e Uffici: istituiti al fine di supportare la Direzione Aziendale nell'attività di gestione dei processi aziendali di programmazione e sviluppo nonché dei sistemi di controllo interno e per la formazione dei budget e dell'appropriatezza delle decisioni e dell'aderenza delle prestazioni assistenziali erogate ai criteri predeterminati ;

Ufficio relazioni con il pubblico [U.R.P.]: ufficio istituito dall'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 (poi confluito nell'art.11del D.Lgs. n. 165/2001; per le funzioni cfr. anche Legge n. 150/2000) il cui compito è di agevolare i rapporti tra gli utenti e l'Amministrazione, al fine di garantire l'esercizio dei diritti e della facoltà previste dalla Legge n. 241/1990. Riveste una funzione centrale nel sistema previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, in ragione del fatto che raccoglie le segnalazioni dei pazienti.

TITOLO III

L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SISTEMA DEI CONTROLLI

3.1. Principi Generali

L'Organismo di Vigilanza (OdV), in conformità a quanto previsto anche dal Decreto Regione Lombardia n. 4340/2012, deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza degli organismi e degli strumenti atti a prevenire e fronteggiare i rischi individuati dal D.Lgs 231/01 e a rispondere alle istanze del succitato decreto, verificare la coerenza tra i comportamenti e la capacità dell'organizzazione di prevenire comportamenti non desiderati, analizzare l'adeguatezza e il mantenimento nel tempo dei requisiti, curare il necessario aggiornamento del Codice Etico, presentando proposte di adeguamento, verificandone l'attuazione e l'effettiva efficacia. Segnala alla Direzione Strategica le violazioni accertate che possono comportare l'insorgere di responsabilità o ipotesi di reato per promuovere provvedimenti conseguenti. Ad esso sono garantiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'OdV adotta il proprio Regolamento per disciplinare le proprie attività per la piena effettività ed efficacia del modello organizzativo di gestione e controllo.

Il Direttore Generale provvede alla nomina dei componenti con apposita determinazione dirigenziale.

Due componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati tra soggetti esterni all'ASP, previa selezione comparativa, ed un componente è scelto tra i dirigenti o titolari di Posizione Organizzativa con specifica idoneità professionale.

Le funzioni di Presidente dell'Organismo sono svolte a rotazione dai componenti esterni, secondo criteri fissati dall'Organismo medesimo durante la prima seduta.

La durata dell'incarico è fissata in anni tre, rinnovabile per un ulteriore triennio.

Tutta la documentazione afferente l'attività dell'OdV (quali report e verbali delle sedute) deve essere conservata, a cura dello stesso, in un apposito archivio nella più assoluta riservatezza.

3.2. Componenti

Al momento della nomina, i componenti attestano, sotto la loro responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dal presente regolamento. L'OdV rileva annualmente la permanenza in capo ai propri componenti dei predetti requisiti e l'assenza delle predette cause, riferendo al Direttore Generale eventuali carenze rilevate, perché vengano presi i provvedimenti di competenza.

I componenti dell'OdV devono possedere capacità specifiche in tema di attività di vigilanza, controllo, ispettiva e consulenziale, oltre che idonei requisiti di onorabilità e non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse (es. rapporti di coniugio, parentela e affinità, con i vertici aziendali).

Sono da considerarsi cause di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV qualunque forma di responsabilità posta a capo dell'Azienda, per omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV nonché l'instaurazione di un procedimento penale a carico di componenti del OdV

3.3. Regole di Funzionamento e rapporti con gli organi dell'Azienda

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. A cura del Presidente, di ogni riunione è redatto apposito verbale da conservarsi agli atti.

Su specifici argomenti l'OdV può essere convocato su richiesta del Direttore Generale o del Collegio dei Revisori e può essere investito della trattazione o dell'esame di particolari argomenti da parte dei soggetti sopra indicati.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due componenti. Ogni componente, su mandato dell'Organismo può svolgere in autonomia audit o interviste finalizzate allo svolgimento dei compiti affidati all'Organismo medesimo.

3.4. Le attività di controllo interno

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con una precipua funzione di vigilare sull'osservanza del modello di organizzazione e di gestione, sull'effettività ed adeguatezza del modello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, nonché sull'aggiornamento del modello.

In dettaglio l'OdV si occupa di:

- esaminare processi, procedure, protocolli decisionali, centri di responsabilità, e più in generale l'operatività interna, verificando con regolarità l'applicazione del modello organizzativo di gestione e controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- monitorare le iniziative di comunicazione e formazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del modello e la predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello;
- verificare le esigenze di aggiornamento del modello;
- riferire periodicamente alla Direzione Generale in merito allo stato di attuazione del modello.

L'OdV effettua le indagini interne ritenute necessarie, valutando le fattispecie secondo un criterio di prudente ragionevolezza finalizzato alla massima effettività del modello di prevenzione dei reati. Conclusa l'attività di cui sopra, assume le opportune determinazioni, ivi compresa la segnalazione agli organi interni dell'Azienda per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3.5. Strumenti di prevenzione dei reati

L'OdV agisce d'ufficio, mediante apposite attività d'ispezione e di controllo. L'OdV può, altresì, attivarsi in seguito ad apposite comunicazioni che gli pervengano da parte di chiunque e in qualsiasi forma. È garantita ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, alle Associazioni degli utenti e a tutti gli stakeholders dell'Azienda, la facoltà di inviare segnalazioni e comunicazioni con la garanzia della riservatezza. Le segnalazioni sono esaminate tempestivamente dall'OdV in merito a condotte che potrebbero essere prodromiche o integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai fini di cui sopra è istituita un'apposita casella di posta elettronica (organismo.vigilanza@trivulziomail.it).

L'OdV effettua le indagini interne ritenute necessarie, valutando le fattispecie secondo un criterio di prudente ragionevolezza finalizzato alla massima effettività del modello di prevenzione dei reati. Conclusa l'attività di cui sopra, assume le opportune determinazioni, ivi compresa la segnalazione agli organi interni dell'Azienda per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

L'OdV, , ha diritto ad accedere, senza alcun limite, a tutte le informazioni aziendali considerate rilevanti per la sua attività, , anche mediante audizioni dirette e acquisizioni documentali. I predetti poteri sono esercitati nel rispetto della vigente normativa, avuto particolare riguardo a quanto previsto in tema di tutela della riservatezza..

3.6. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Nel caso di flussi informativi verso l'OdV l'obiettivo dell'attività di reporting è quella di consentire a tale organismo di venire informato di fatti che potrebbero determinare una responsabilità in capo all'ASP ai sensi del d.lgs. 231/2001, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie:

- ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati reati ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- le violazioni del Modello organizzativo o del Codice etico;
- le anomalie rispetto ai principi del Modello;
- le decisioni di apportare modifiche all'assetto organizzativo.

Nei flussi informativi periodici le informazioni vengono trasmesse dai dirigenti apicali coinvolti nei processi sensibili con cadenza trimestrale.

Questi soggetti devono:

- dichiarare il livello di attuazione del modello;
- delineare il rispetto dei principi di controllo e comportamento;
- evidenziare le eventuali criticità nei processi, nonché le devianze normative;
- definire le variazioni con riguardo ai processi e alle procedure.

Nel caso di flussi informativi dall'OdV al Direttore Generale, l'OdV trasmette i propri verbali al Direttore Generale, che li sottoscrive per presa visione, nei quali saranno indicati:

- ogni problematica rilevante sorta nello svolgimento dell'attività;
- comportamenti non in linea con le procedure aziendali;
- necessità di un aggiornamento del modello.

TITOLO IV

IL SISTEMA DISCIPLINARE

4.1. La gestione del Personale ed il Sistema di Incentivazione

L'Azienda considera il personale fattore strategico di straordinaria importanza, pertanto investe per migliorare l'efficienza e l'efficacia in termini di formazione, potenziando il sistema attraverso il processo dell'incentivazione valorizzando lo sviluppo delle professionalità presenti in azienda.

L'Azienda assicura la tempestiva e corretta applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CC.CC.NN.LL.) seguendo le relative direttive regionali ai fini dell'omogeneità di applicazione nel territorio lombardo e anche in relazione alla quantificazione ed alla destinazione di eventuali risorse aggiuntive negoziate con le OO.SS. regionali. Attua la contrattazione aziendale integrativa valorizzando il sistema delle incentivazioni e delle progressioni economiche e di carriera.

I contratti collettivi integrativi aziendali hanno l'obiettivo principale di individuare opportunità, sistemi e destinazione di risorse atte a valorizzare le professionalità presenti in azienda ed a riconoscere il merito in termini di impegno e qualità delle prestazioni erogate dai dipendenti.

La gestione organizzativa del personale è svolta, sulla base delle direttive gestionali formulate dalla Direzione Generale coadiuvata anche dalla Direzione Socio-Sanitaria, nonché dai singoli Responsabili di Struttura Complessa. Il personale del comparto area sanitaria è gestito con il supporto di specifiche strutture (Servizio Infermieristico Aziendale) che definiscono l'organizzazione del relativo personale al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia delle attività sanitarie verificandone la qualità, nel rispetto degli standard previsti dalla normativa.

Il sistema di incentivazione è orientato a premiare concretamente i risultati, in ottica collettiva per il personale del comparto e anche individualmente per i dirigenti, riconoscendone il merito ed evitando riconoscimenti generalizzati.

Il personale dirigenziale e del comparto è soggetto a valutazione annuale in base a criteri previsti dalla normativa e dal quadro contrattuale nazionale e locale su specifici obiettivi predeterminati definiti con cadenza annuale per ogni centro di responsabilità e quelli più generali di Azienda. Il personale dirigenziale è altresì soggetto a verifica con le scadenze temporali previste dalle disposizioni di legge e contrattuali a cura degli organismi di verifica previsti dalla normativa vigente (Organismo Indipendente di Valutazione) e dei Contratti Collettivi Nazionali (Collegi Tecnici).

4.2. Il Sistema Disciplinare

4.2.1. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso e per rendere efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV.

Al riguardo, infatti, l'art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'ASP in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

L'Azienda conforma il sistema disciplinare del personale dipendente alle regole stabilite dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'Azienda assicura che, ove siano ravvisate da parte dei dipendenti condotte rilevanti ai sensi del presente Modello Organizzativo, con riferimento all'incidenza potenziale dell'inottemperanza a regole di comportamento definite da atti e procedure sui rischi di reato, provvederà prontamente alla contestazione e all'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili e nel pieno rispetto della legge, dei CCNL di riferimento e del Regolamento delle sanzioni disciplinari interno.

Il sistema disciplinare è pubblicato sul sito aziendale.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato anche su impulso dell'OdV che abbia, nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rilevato una possibile infrazione del Modello.

Le sanzioni saranno irrogate sulla base di quanto disposto dal Regolamento Disciplinare. L'OdV può, inoltre, essere chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso dell'intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in vista del costante aggiornamento del Modello. L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Direttore Generale, giusta delega conferita.

4.2.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti e misure nei confronti degli membri del Consiglio di Indirizzo e dei collaboratori esterni

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dalla legge, dalle disposizioni contenute nei CCNL di riferimento e dal Regolamento delle sanzioni disciplinari interno (approvato con deliberazione Consiglieri del 27.7.2010)

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio sopra indicato. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare si prevede che:

- a. incorre nei provvedimenti previsto dal proprio CCNL di riferimento allegato al presente Modello (come, per esempio, nel RIMPROVERO VERBALE, nel RIMPROVERO SCRITTO, nella SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE), secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- b. incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle proprie attività, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di delitti a termini di legge ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio morale e/o materiale per l'Azienda.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate comminate al personale dipendente dovranno tenere conto, in sede applicativa, del principio di gradualità e proporzionalità fra sanzione irrogata e violazione commessa, dovendosi tenere conto per ciascuna fattispecie:

- dell'intenzionalità del comportamento, del grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

- della sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- del concorso della nella mancanza di più lavoratori coinvolti;
- dalla rilevanza degli obblighi violati;
- dal grado di danno causato o pericolo causato all'Azienda;
- dalle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o dalle procedure stabilite per la sua attuazione;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

4.2.3. Misure nei confronti dei membri del Consiglio di Indirizzo

L'Azienda valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice dell'ASP e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, i creditori ed il pubblico. La formazione e il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, innanzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per l'Azienda.

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne e dei principi di comportamento previsti dal presente Modello e/o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'OdV informa tempestivamente tutti i membri del Consiglio di Indirizzo e tutti i revisori dei conti i quali, a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto e/o dal Regolamento (a.e. dichiarazioni nei verbali delle adunanze).

4.2.4. Misure nei confronti dei revisori dei conti

Con riguardo ai revisori dei conti, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello sono segnalate tempestivamente dall'OdV, agli altri revisori e a tutti i membri del Consiglio di Indirizzo.

I revisori assumono, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei revisori che hanno compiuto le violazioni contestate.

4.2.5. Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

L'Area Provveditorato ed Economato e l'Area Affari Legali cura, con la collaborazione dell'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento - nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership - di specifiche clausole contrattuali volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D.Lgs. 231/2001, nonché l'impegno a prendere visione delle misure definite dall'Azienda (es. Modello, Codice Etico) per la prevenzione del rischio di commissione di reati.

4.2.6. Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

In caso di violazioni degli obblighi di informazione o in caso di mancata risposta alle richieste di informazioni promosse dall'OdV, l'OdV stesso prontamente informerà il Consiglio di Indirizzo, che potrà prendere le sanzioni più opportune.

4.2.7. Misure nei confronti di membri dell'ODV in caso di illeciti disciplinari

In caso di illeciti disciplinari commessi da membri dell'OdV, il Consiglio di Indirizzo dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto tale membro dell'OdV o revocarlo, a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per i dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'OdV che ricadono in tali categorie.

PARTE SPECIALE

LEGENDA PER SANZIONI PECUNIARIE

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se:

- a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

TITOLO V

REATI A DANNO DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dell'attività di impresa le società possono entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Nel caso dell'ASP IMMeS e PAT tali contatti/rapporti sono numerosi e frequenti, dovendo l'Azienda, per lo svolgimento della propria attività, effettuare le attività appena specificate sopra (cfr. par. 3 Aree a rischio reato).

Inoltre, essendo l'ente in questione un'ASP e, quindi, un ente pubblico, i componenti della stessa possono potenzialmente costituire i soggetti attivi nell'integrazione dei reati che si andranno ad analizzare (per esempio nei delitti di concussione e corruzione).

5.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

▪ **Concussione (art. 317 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Medesime sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p..

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 318 c.p. fino a 200 quote; in caso di reati ex art. 319 e 319-ter, comma 1, c.p. da 200 a 600 quote; in caso di reati ex artt. 317, 319 (aggravato ai sensi del 319-bis, 319-ter, comma 2) e 319-quater c.p. da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote (commi 1 e 3); da 200 a 600 quote (commi 2 e 4); in caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter comma 2, da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640 , comma 2, n.1 c.p.)**

"Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61 numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

▪ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

▪ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)**

“Le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- a) *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;*
- b) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- c) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- d) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- e) *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un*

indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

5.2. Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

5.2.1. Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAl, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Vigili del Fuoco;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

5.2.2. Pubblici Ufficiali e Incaricati di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

La norma chiarisce solo la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”* (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da *“norme di diritto pubblico”*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”* come quei soggetti *“i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il legislatore puntualizza la nozione di *“pubblico servizio”* attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della *“pubblica funzione”*, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

5.3. Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato che il Trivulzio ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. accreditamento;
- b. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- c. acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni;
- d. amministrazione e gestione del personale;
- e. gestione delle entrate;
- f. richiesta di finanziamenti;
- g. rapporti con la P.A./ispezioni e verifiche da parte della P.A.;
- h. tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti;
- i. indebito utilizzo delle credenziali informatiche.

Tali aree sono state specificate nella tabella di risk analysis redatta nell'ambito dell'analisi del rischio e nelle tabelle allegate al Piano Anticorruzione adottato dall'ente.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

Inoltre, si segnala fin da ora che è stato scelto di non mappare tra le attività a rischio quelle relative alla vendita e alla locazione di immobili e fondi agricoli: si ritiene, infatti, che da un'eventuale manomissione delle relative procedure l'ente non trarrebbe nessun beneficio ma, al contrario, rivestirebbe la qualità di persona offesa e danneggiata (come già capitato nel passato).

Tali aree di rischio, comunque, sono state approfonditamente analizzate nell'ambito del Piano Anticorruzione adottato dall'ente e allegato al presente Modello.

5.4. Regole e principi procedurali di comportamento

5.4.1. Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'Azienda, il Regolamento dell'ente, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

È importante segnalare che, nelle more dell'approvazione del presente Modello, è entrato in vigore il Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il quale regola aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d'appalto degli enti erogatori in alcuni settori specifici ed il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Anche in considerazione del fatto che gli atti attuativi del Nuovo Codice degli Contratti devono ancora essere emanati, le procedure relative alle materie in oggetto sono in fase di revisione e, pertanto, il presente Modello verrà aggiornato una volta che le stesse saranno implementate.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame;
2. stipulare contratti in assenza dei relativi poteri. Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA non può stipulare i contratti che ha negoziato in assenza di specifici poteri: la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate, oltre che pubblicizzate, con indicazione di vincoli e responsabilità;
3. porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della PA in relazione a quanto previsto nelle ipotesi di reato oggetto della presente Parte Speciale;
4. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi, finanziamenti;
5. riconoscere ai consulenti esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
6. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati;
7. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per il rispetto di quanto previsto dal Codice dei Dipendenti Pubblici e dalle raccomandazioni interne dell'ente. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all'OdV di effettuare verifiche al riguardo;
8. nel caso di programmi di formazione aziendale finanziati o cofinanziati da enti pubblici, ricorrere a soggetti terzi che, formalmente o informalmente, svolgano attività di intermediazione con le Pubbliche Amministrazioni, o di ausilio alla realizzazione dei programmi di formazione fuori dei casi di stretta necessità;

9. assumere o promettere di assumere soggetti in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio della PA o a indurla ad assicurare vantaggi per l'Azienda;
10. presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
11. violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio dell'Azienda.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti sopra descritti:

12. deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA;
13. deve essere indicato formalmente il soggetto o i soggetti deputati a intrattenere rapporti con la PA in relazione a ciascuna operazione sensibile;
14. gli accordi con cooperative/altri enti pubblici (come, per esempio, altre strutture sanitarie) devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati ed approvati nell'ambito di un processo decisionale a cui prendono parte almeno due soggetti appartenenti all'Azienda;
15. tali accordi devono essere disciplinati in conformità ai principi etici anticorruzione contenuti nel Codice etico adottato dall'Azienda;
16. i dipendenti devono impegnarsi a non effettuare pagamenti, fornire o ricevere beni di valore in qualsiasi forma con l'intento di influenzare le scelte di funzionari governativi o proprie;
17. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al di sopra dei limiti stabiliti dall'Azienda;
18. devono essere effettuate verifiche informatiche periodiche (ad esempio delle password) allo scopo di evidenziare i soggetti che hanno libero accesso ai sistemi informatici della PA;
19. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
20. qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere comunicato all'OdV con nota scritta.

5.4.2. Principi procedurali

- Con riferimento all'accreditamento:
 - a. verificare il rispetto, da parte di tutti i dipendenti coinvolti nella gestione dell'accreditamento, delle procedure adottate dall'ente in materia di gestione delle liste di attesa per IGR ed RSA, nonché verificare che i dati comunicati relativi, in particolare, alla presenza del personale, siano corretti e veritieri;
 - b. il rapporto con la Regione e con gli altri enti pubblici coinvolti nel procedimento deve essere improntato alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza.

- Con riferimento all'acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori:
 - a. proibire, nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali e nella gestione di operazioni che coinvolgano membri della Pubblica Amministrazione, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge, ai regolamenti e a quanto prescritto nel Codice Etico, nella presente Parte Speciale e nel Piano Anticorruzione adottato dall'Azienda;
 - b. verificare che il personale, con riferimento alle proprie competenze, fornisca ai terzi un'informativa chiara ed esauriente sugli obblighi, sui vincoli e sul rispetto della legge e degli standard etici che riguardano direttamente la propria attività, nonché sui principi comportamentali dettati dal Modello, dal Codice Etico e dal Piano Anticorruzione;
 - c. l'affidamento dei contratti di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia deve garantire le qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. L'affidamento deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché il principio generale di divieto di scissione o frammentazione artificiosa delle forniture e dei lavori.
 - d. nella scelta dei fornitori non sono ammesse né accettate pressioni indebite tali da favorire un fornitore piuttosto che un altro, o atte a minare la credibilità dell'Azienda per quanto riguarda la trasparenza e il rigore nell'applicazione della legge e delle procedure interne;
 - e. viene richiesto ai dipendenti coinvolti nel procedimento la sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del personale coinvolto in date procedure di acquisto, con focus specifico in tema di eventuali interessi legati al settore farmaceutico e/o device;
 - f. è vietato proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati.

- Con riferimento all'acquisizione del personale/conferimento di incarichi a professionisti esterni:
 - a. applicare, in conformità al Regolamento aziendale e alla procedura di selezione del personale, la procedura comparativa di selezione, nel rispetto degli obblighi di incompatibilità e inconfiribilità previsti dalla legge;
 - b. nel caso in cui si propenda per la scelta di un dirigente per *intuitu personae*, verificare che tale soggetto non venga individuato a fronte di pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge;
 - c. è espressamente vietato conferire un incarico di collaborazione ad un soggetto esterno quando il medesimo incarico può essere svolto con il personale in servizio presso l'ente;
 - d. è espressamente vietato effettuare prestazioni in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti. In particolare:
 - a. il servizio deve avere valore effettivo per l'Azienda, la quale deve avere un legittimo bisogno del servizio;
 - b. il compenso per il servizio deve essere ragionevole e riflettere il valore di mercato di tale servizio;
 - c. coloro che ricevono un contratto di consulenza per il Trivulzio devono avere un'adeguata qualifica a fornire i servizi richiesti;

- d. non possono essere occupati più consulenti di quanti siano necessari a raggiungere un determinato obiettivo;
- e. è vietato proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o comunque di soggetti agli stessi collegati.

▪ Con riferimento alla richiesta di finanziamenti:

- a. I rapporti con le istituzioni, riguardanti l'ottenimento di finanziamenti pubblici, sono riservati esclusivamente alle funzioni dell'Azienda a ciò delegate;
- b. tali rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza, e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali privati e pubblici con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo;
- c. È proibito richiedere finanziamenti a fronte di tentativi di corruzione e favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge, ai regolamenti e a quanto prescritto nel Codice Etico, nella presente Parte Speciale e nel Piano Anticorruzione adottato dall'Azienda;

Inoltre, sempre in osservanza del Decreto, è espressamente vietato:

- a. porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo errato le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi offerti o forniti;
- b. distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti;
- c. effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrativa e finanza che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l'attività dell'ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio.

5.5. Contratti con i collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni, inclusi fornitori ed appaltatori, che hanno rapporti con la PA devono contenere una clausola nella quale si impegnano a rispettare le norme anticorruzione e i principi comportamentali dettati dal Modello e dal Codice etico adottati dall'Azienda.

Devono essere, altresì, previste apposite sanzioni volte a disciplinare le conseguenze di eventuali violazioni da parte degli stessi.

5.6. Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Ai sensi della L. 190/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "PNA"), al fine di assicurare l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, che si manifesta a livello centralizzato con l'emanazione del PNA, opera anche a livello decentrato, mediante l'adozione, da parte di ogni amministrazione pubblica, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito

anche "PTPC") che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Con la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, inoltre, è stato emanato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, con la quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA, con dettagliati approfondimenti sull'area di rischio dei contratti pubblici e sulla sanità.

L'ASP IMMES e PAT, in quanto ente di diritto pubblico, ha adottato un PTPC che prevede le misure attuate dall'Azienda al fine di prevenire il rischio legato ai reati di corruzione.

5.6.1. Il concetto di corruzione nel Piano Nazionale Anticorruzione e i reati non compresi nel D.Lgs. 231/2001

Il concetto di "corruzione" viene inteso in senso lato, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie delle fattispecie previste dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Per tale ragione, come precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione, le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli articoli 318, 319 e 319 *ter* c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, le situazioni rilevanti per il Piano Anticorruzione sono anche quelle che concernono i seguenti reati previsti dal codice penale:

- *Peculato (art. 314 c.p.)*
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*
- *Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*
- *Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 c.p.)*
- *Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)*
- *Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)*
- *Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)*
- *Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)*
- *Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.)*
- *Millantato credito (art. 346 c.p.)*
- *Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)*
- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)*
- *Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)*
- *Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)*
- *Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.)*
- *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*

5.6.2. Sintesi delle misure adottate con il Piano Anticorruzione

Le misure adottate nell'ambito del PTPC si coordinano con le regole di comportamento previste dal Modello adottato ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare, attraverso un'attività di *control and risk assessment*, l'Azienda ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito indicate, nell'ambito delle quali potenzialmente è più probabile la commissione di alcuni dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- acquisizione e progressione del personale;

- conferimento di incarichi e nomine;
- affidamento di lavori, forniture e servizi;
- gestione dei conflitti di interesse;
- decesso in ambito ospedaliero;
- gestione degli investimenti;
- gestione dei segreti d'ufficio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- locazione di immobili;
- alienazione di immobili;
- affitto di terreni agricoli;

L'Azienda, inoltre, ha individuato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisporre ogni anno, entro il 31 gennaio, il PTPC da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- provvedere alla trasmissione del PTPC al Dipartimento della funzione pubblica, alla Regione Lombardia e alla sua pubblicazione sul sito aziendale nella sessione dedicata alla prevenzione della corruzione;
- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività amministrativa;
- provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuare, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire nei percorsi formativi sui temi della legalità e della condotta etica, tra il personale che opera nei settori a più alto rischio di corruzione, in conformità con il PTPC;
- pubblicare sul sito *web* dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Per l'analisi del rischio specifico e dei presidi specifici di controllo si rimanda al documento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, per comodità, viene allegato al presente Modello.

5.6.3. Principi procedurali specifici collegati al Piano Anticorruzione

Fermo restando a quanto espressamente previsto dal Codice Etico adottato dall'Azienda, si ritiene necessario prevedere il rispetto dei seguenti principi e procedure per prevenire e contrastare la verifica dei reati previsti nel paragrafo 5.1bis della presente Parte Speciale, valutati nel PTPC:

- con riferimento all'acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori:
 - a. verificare la corretta applicazione della normativa prevista dal Codice dei Contratti e del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ente;
 - b. verificare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
 - c. verificare che non vengano richiesti o accettati donativi o altre utilità di qualsiasi natura, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa, con cui sia in corso attività d'ufficio, o vi sia stata, o vi sia potenzialità futura, al fine di turbare il procedimento

- amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- d. è espressamente vietato inserire nei bandi di gara di clausole che possano comportare il riconoscimento o il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori;
 - e. verificare il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico delle istanze presentate da parte dei dipendenti ai quali è affidata una pratica, fatti salvi i casi d'urgenza che devono essere espressamente richiamati con provvedimento motivato del responsabile del procedimento;
 - f. effettuare i controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
 - g. con particolare riferimento alla scelta dei farmaci, provvedere alla modifica del prontuario solamente sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Farmaco costituita internamente all'ente;
 - h. Modifica del prontuario da parte della Commissione del Farmaco volta a favorire una determinata impresa farmaceutica/un promotore
 - i. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi passaggi procedurali istituiti;
 - j. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa.
- con riferimento alla correttezza nella gestione degli affari:
- a. vietare al dipendente che agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio la violazione di norme di legge o di regolamento, o la mancata astensione in caso di conflitto di interessi proprio o di un prossimo congiunto per procurare intenzionalmente a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o arrecare ad altri un danno ingiusto;
 - b. verificare che non vengano sfruttate le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio;
 - c. vietare al dipendente di appropriarsi del denaro o di altra cosa mobile altrui di cui abbia la disponibilità in ragione del suo servizio;
 - d. rispettare gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per fornire cose od opere che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, e rispettare i principi di correttezza nell'esecuzione dei medesimi contratti e adempimenti.
- con riferimento alla gestione del conflitto di interessi:
- e. il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - f. il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;

- g. il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
- h. la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata per iscritto al dirigente dell'area aziendale nella quale si opera e al Responsabile dell'Area Risorse Umane entro tre giorni dalla conoscenza dello stesso, i quali, di concerto, esaminano le circostanze e valutano se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo;
- i. i dirigenti destinatari della segnalazione devono valutare espressamente la situazione sottoposta alla loro attenzione e devono rispondere per iscritto entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione al dipendente/collaboratore medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente;
- j. nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, quest'ultimo dovrà essere affidato dai dirigenti ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente responsabile dell'area di riferimento dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento;
- k. qualora il conflitto riguardi un dirigente o un direttore sarà il Responsabile per la prevenzione a valutare le iniziative da assumersi. Qualora riguardi il Responsabile della prevenzione la competenza alla valutazione è del Direttore Generale.

Ogni violazione delle disposizioni previste dai paragrafi precedenti dà luogo a sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari del Piano Anticorruzione, e determina l'applicazione delle sanzioni già richiamate dal Titolo IV del presente Modello.

5.7. Il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità

L'enunciazione degli obblighi di trasparenza, prevista dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" richiamando i principi contenuti nel D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, detta le disposizioni che le Amministrazioni Pubbliche devono seguire in riferimento alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati e informazioni soggetti a tale obbligo.

L'ASP IMMeS e PAT ha adottato un Piano Triennale per la Trasparenza (di seguito anche "PTTI") volto a garantire, come richiesto dalla normativa, un adeguato livello di trasparenza e la legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Il PTTI costituisce una sezione del PTPC e come Responsabile della Trasparenza è stato nominato un soggetto diverso rispetto al Responsabile Anticorruzione.

5.8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio reato;
- b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone l'attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Indirizzo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni devono comunicare all'OdV, per quanto di competenza e con periodicità definita (annuale o semestrale):

- l'elenco delle donazioni e di altre liberalità a pubblici dipendenti (con specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o livelli autorizzativi);
- l'elenco dei contratti stipulati con la PA secondo modalità non standard;
- in caso di ispezioni da parte della PA, l'elenco delle informazioni sull'Autorità procedente, la data di inizio e l'oggetto dell'ispezione, nonché copia del verbale rilasciato dalla PA contenente prescrizioni e/o sanzioni;
- l'elenco delle assunzioni delle nuove risorse e dell'eventuale inflizione di sanzioni disciplinari;
- la volontà di assumere un dirigente per intuitu personae, indicando il nominativo del soggetto e le motivazioni sottostanti alla sua scelta;
- l'elenco dei convegni ai quali partecipano i medici dell'ente;
- la comunicazione degli acquisti, evidenziando il fornitore aggiudicatario, l'importo oggetto di aggiudicazione e la tipologia di acquisto.

Infine, i Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza nominati devono interloquire a periodicità definita con l'Organismo di Vigilanza. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, inoltre, deve inviare a quest'ultimo la sua relazione annuale (entro il 15 dicembre di ogni anno) e il PTPC (annualmente, a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo).

TITOLO VI

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E REATI TRANSNAZIONALI

6.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

La presente Sezione prende in considerazione tre distinte categorie di reato presupposto, ovvero:

- a) i "delitti di criminalità organizzata" di cui l'art. 24 ter del Decreto;
- b) il delitto di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità" di cui all'art. 25 decies del Decreto; e
- c) i reati "transnazionali" di cui agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146,

in quanto le fattispecie di reato trattate possono rientrare nella stessa indole.

▪ ***Delitti di criminalità organizzata: Associazione per delinquere (art. 416, c.p.)***

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 300 a 800 quote, da 400 a 1.000 quote (VI comma).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis, c.p.)**

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

▪ **Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter, c.p.)**

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto

di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309)**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni¹.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati o di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, indicata nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materiali esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis, c.p).**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote;

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste.

▪ **Reati Transnazionali**

Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della Legge n. 146, si considera reato transnazionale:

“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Ferme restando le fattispecie di reato già sopra esaminate nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata, l'ulteriore reato che - sulla base dell'attività svolta dall'Azienda - potrebbe essere astrattamente commesso dal Trivulzio è quello di:

▪ **Favoreggiamento personale (art. 378, c.p.)**

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste

6.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che l'ASP ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- b. gestione dei rifiuti;
- c. rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

6.3. Regole e principi procedurali di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'Azienda, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

Come precedentemente segnalato al paragrafo 5.4.1., le procedure relative alla selezione dei fornitori e alla gestione dei fornitori sono in fase di revisione a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti.

In ogni caso, al fine di prevenire i reati di criminalità organizzata e quelli transnazionali l'Azienda dovrà:

- a) ove possibile, preferire come fornitori, *partner* commerciali e controparti contrattuali soggetti che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- b) svolgere verifiche preventive sui *partner* commerciali e le controparti contrattuali, anche estere, attraverso documentazione disponibile al pubblico e utilizzando tutte le informazioni di cui si sia in possesso;
- c) ove ritenuto utile od opportuno in relazione alla natura e alle circostanze delle operazioni aziendali, chiedere alle controparti contrattuali (con modalità che potranno essere definite in base a specifici criteri) i certificati del casellario giudiziario e i carichi pendenti aggiornati (nel caso di controparti estere esiste un documento equipollente);
- d) adottare specifiche cautele nell'attività di selezione e assunzione del personale, con eventuale richiesta del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- a) non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne comunque informativa al proprio superiore;
- b) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni dell'Azienda o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti, anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

Con particolare riferimento ai reati associativi, poiché la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10561/14 ha affermato l'applicazione nei confronti dell'ente del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro o di altri beni fungibili o direttamente riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa *“solo qualora il profitto o i beni direttamente riconducibili al profitto siano nella disponibilità della persona giuridica”*, auspicando l'inserimento dei reati tributari fra quelli per i quali è prevista la responsabilità ex D. Lgs 231/2001, nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, l'ASP pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli esponenti aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze:

- a. non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- b. non utilizzino fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- c. custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, gli esponenti aziendali - nell'ambito delle rispettive competenze – hanno i seguenti obblighi:

- a. non indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- b. non indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es.: costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- c. non indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- d. non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

L'ASP, inoltre, si impegna, per quanto possibile, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- a. controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- b. verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- c. verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

In relazione al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità" di cui all'art. 25-decies, nei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, l'ASP dovrà:

- a. identificare una funzione aziendale alla quale il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità dovrà riferire la circostanza;
- b. segnalare immediatamente all'OdV il coinvolgimento del soggetto nel procedimento;
- c. garantire la massima disponibilità e collaborazione dei dipendenti e dell'ASP con le Autorità.

6.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.);
- b. monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Indirizzo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

TITOLO VII

REATI SOCIETARI

7.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

I reati societari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

▪ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.

▪ **Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi [dell'articolo 116](#) del testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote (nei casi previsti dal terzo comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

7.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che l'ASP ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. redazione del bilancio;
- b. gestione cassa e tesoreria;
- c. gestione delle entrate;
- d. richiesta di finanziamenti;
- e. vendita/acquisto di beni e di prestazioni di servizi;
- f. gestione del recupero crediti e delle carte di credito aziendali;
- g. tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- h. gestione dei rapporti con i revisori dei conti;
- i. predisposizione delle comunicazioni a terzi e alla P.A. relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda;
- j. gestione delle consulenze;
- k. rapporto con clienti e fornitori.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

7.3. Regole e principi procedurali di comportamento

7.3.1. Principi generali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto e dal regolamento dell'ASP, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai terzi e alla P.A. una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. A questo proposito, è fatto espresso divieto di predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ASP ed omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ASP;
- b. attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- c. osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio dell'ASP, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale;
- e. assicurare il regolare funzionamento dell'ASP e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione dell'ASP previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- f. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso divieto di:
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile;
 - esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'ASP;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

7.3.2. Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto.

In particolare, i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione aziendale e altre comunicazioni sociali previste dalla legge devono essere redatti in base alla normativa prevista dal codice civile, dal Regolamento Regionale n. 11/2003 e dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- si conformino, per quanto possibile, al documento di programmazione economica di durata almeno triennale adottato entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del precedente, nonché al budget definito entro il mese di gennaio di ogni anno, entrambi approvati dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Direttore Generale.

In particolare, in relazione ai principi comportamentali sopra esposti:

- il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Direttore Generale, può procedere a variazioni di budget nel corso dell'esercizio qualora si verificano le circostanze previste dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
- non è possibile modificare il budget a seguito di eventi gestionali relativi all'ultimo trimestre dell'esercizio di riferimento;
- il processo di definizione dei budget viene presidiato dal Controllo di Gestione che, nello svolgimento della propria attività, si attiene alle direttive della Direzione Strategica in ordine alla struttura del documento, alla procedura da seguire per la sua formulazione e ai risultati da conseguire. La medesima struttura provvede al monitoraggio periodico dei risultati ed al loro sistematico confronto con le previsioni, predisponendo trimestralmente un'adeguata reportistica e curandone la diffusione ai responsabili dei diversi livelli aziendali;
- la coerenza dei provvedimenti comportanti spesa con le previsioni del budget aziendale è certificata dal rilascio dell'attestazione di regolarità contabile, da parte del Responsabile Economico-Finanziario;
- entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Direttore Generale, approva il bilancio dell'esercizio precedente, il quale viene sottoscritto dal Direttore Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

- il Bilancio di esercizio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione aziendale comprensiva degli elementi richiesti dall'art. 33 del Regolamento regionale n. 11/2003 e, nel caso di alienazione o di acquisto di immobili, da copia del relativo atto e della perizia di valutazione dell'immobile;
- eventuali utili di esercizio potranno essere utilizzati dall'ASP unicamente per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo Statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio dell'Ente;
- nel caso si verificano perdite nella gestione, il Direttore Generale provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio di Indirizzo, alla Commissione di Controllo e alla Giunta Regionale ai fini previsti dalla vigente normativa regionale che si conclude con l'approvazione del documento di ripristino dell'equilibrio economico-patrimoniale.

Infine, in aggiunta ai presidi appena previsti e a quelli già adottati dall'Azienda, si dispone:

- a. l'attivazione di un programma di informazione/formazione a favore del personale addetto atto a prevenire la commissione di reati societari;
- b. la trasmissione ai revisori dei conti di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- c. la previsione di riunioni almeno annuali tra i revisori dei conti e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*.

7.4. Contratti con i collaboratori esterni

I contratti con i collaboratori esterni devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

7.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e la corretta esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle regole di cui al Modello stesso;
- b. monitorare l'efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per l'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- e. curare l'aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Indirizzo le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività dello stesso.

Inoltre, i responsabili delle funzioni competenti devono trasmettere all'OdV copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo e della relazione del collegio dei revisori, nonché comunicare eventuali anomalie riscontrate nella gestione dei bilanci o in altre attività comprese tra le aree a rischio.

TITOLO VIII

DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

8.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)**

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per il delitto di cui al primo comma, per un periodo massimo di un anno. Per il delitto di cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- **Lesioni personali colpose (art. 590, comma III, c.p.)**

“[...] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme di circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.

8.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che il Trivulzio ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte dall'ASP, nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti. In particolare, le aree maggiormente a rischio sono quelle di:

- a. movimentazione di carichi e pazienti;
- b. redazione del DVR;
- c. gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- d. gestione delle emergenze, in particolare quelle legate alla sicurezza antincendio (PEE)
- e. sistema di deleghe e procure in materia di sicurezza;
- f. gestione degli appalti.

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), tenuto conto che gli stessi non esauriscono le procedure di seguito previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008, avuto particolare riguardo alle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dai Regolamenti interni.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

8.3. L'Organigramma della sicurezza dall'ASP IMMES e PAT

L'ASP ha come mission la sicurezza dei lavoratori, dei visitatori, dei terzi e dei pazienti ricoverati.

Come precedentemente esposto nella Parte Generale del presente Modello, l'ASP è composta da vari edifici situati in diverse zone della Regione Lombardia e, in particolare, da:

- a. Pio Albergo Trivulzio, sito in Milano;
- b. Principessa Jolanda, sito in Milano;
- c. Istituto Pindaro, sito in Milano;
- d. Istituto Frisia, sito in Merate;
- e. Istituti Milanesi Martinitt e Stelline (I.M.M.e S.), con sede in Milano e suddivisi in varie Comunità, centri di Primo Soccorso e Pensionati;
- f. il Museo Martinitt e Stelline, sito in Milano.

Come espressamente previsto dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità adottato dall'ente, il Direttore Generale è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con la DG/322015 il Direttore Generale ha individuato due datori di lavoro delegati secondo i limiti e le condizioni previste dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008: il primo per tutto il complesso del Pio Albergo Trivulzio e per l'Istituto Frisia di Merate, il secondo per gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline, la RSA di via Pindaro, la RSA di Principessa Jolanda, il Museo e tutti gli stabili ove sono presenti portieri dipendenti.

È stato inoltre nominato il RSPP ed è presente un Servizio di Prevenzione e Protezione formato da alcuni dipendenti aziendali.

8.4. Principi di comportamento

8.4.1. Principi procedurali generici

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante:

- a) che il datore di lavoro, o suo delegato, determini le politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dall'ASP per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) che il datore di lavoro, o suo delegato, con il supporto del RSPP e delle funzioni a ciò dedicate (Ufficio Tecnico) identifichi e applichi in modo corretto gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) che il datore di lavoro, o suo delegato, con il supporto del RSPP e delle funzioni aziendali a ciò dedicate (RUP e Ufficio Tecnico), identifichi e valuti i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla redazione:
 - del DVR;
 - dei contratti di appalto;
 - della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI);
 - dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
- d) che vengano rispettate tutte le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori previste per la costruzione di cantieri temporanei o mobili, ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
- e) che il Direttore Generale, su indicazioni del RSPP, fissi gli obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elabori dei programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- f) che i datori di lavoro delegati, di concerto con il RSPP e il SPP ed il Medico Competente, sensibilizzino la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- g) che l'OdV attui adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- h) che il datore di lavoro, o suo delegato, con il supporto del RSPP attui le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio.

8.4.2. Principi procedurali specifici

Informazione, formazione, documentazione

L'informazione che l'ASP riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a. le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente al sistema di gestione della sicurezza adottato dall'ASP;
- b. il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di salute e sicurezza, nonché con ogni altra prescrizione relativa al sistema di gestione della sicurezza adottato dall'ASP e ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, l'ASP IMMeS e PAT, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- l'ASP deve fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- l'ASP deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- l'ASP deve coinvolgere il RLS nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione;
- l'ASP deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di rischi e responsabilità per la sicurezza sul lavoro;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- l'ASP deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di informazione e formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

L'ASP IMMeS e PAT dovrà provvedere alla conservazione, su supporto cartaceo oppure informatico, dei seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il registro degli infortuni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

L'ASP è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- qualora siano implementate delle procedure per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, siano conservate o su supporto cartaceo oppure informatico;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione riguardante la sicurezza sul lavoro venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

8.4.3. Principi specifici in caso di affidamento di lavori

In caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture, contratti d'opera o di somministrazione nell'ambito degli impianti e delle infrastrutture ad imprese o lavoratori autonomi che non comportino l'obbligo di adozione di cantieri temporanei o mobili il datore di lavoro o delegato con il supporto del RSPP e del RUP:

- a) verifica l'idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, servizi e forniture da affidare attraverso le seguenti modalità:
 - acquisisce il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o l'autocertificazione rilasciata dalla stessa impresa appaltatrice (o lavoratori autonomi) circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
 - fornisce alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate in relazione alle proprie attività.
- b) valuta che il valore economico dell'offerta delle imprese sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- c) promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra, nonché l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) da parte dell'Ufficio Tecnico (con successiva informativa al RSPP), allegato al contratto di appalto o d'opera, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella dei dipendenti dell'appaltatore;
- d) organizza apposite riunioni di coordinamento e cooperazione condotte dal Responsabile dell'appalto con la partecipazione del Servizio di prevenzione e protezione degli appaltatori e fornitori.

Nell'ipotesi di affidamento in appalto, oltre agli obblighi di cui sopra, il datore di lavoro o delegato insieme agli altri datori di lavoro coinvolti:

- a) coopera nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto;
- b) coordina gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori informandosi anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte;
- c) fornisce agli altri datori di lavoro informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono chiamati ad operare i loro dipendenti.

In ogni caso gli appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l'obbligo di osservare quanto stabilito nei documenti e nelle disposizioni relative ai rischi interferenziali.

Con riferimento agli affidamenti in appalto o di lavori che comportino l'adozione di cantieri temporanei o mobili il datore di lavoro, o delegato che può assumere gli obblighi previsti dal T.U a carico dei committenti, incaricando un Responsabile dei Lavori, se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici:

- a) designa contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione dell'opera, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 98, con i compiti di cui all'art. 91 del T.U (redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposizione del fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, coordinamento dell'applicazione delle disposizioni rese dal committente nelle fasi di progettazione dell'opera) e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 98, con i compiti di cui all'art. 92 del T.U (verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi delle disposizioni del PSC, verifica dell'idoneità del POS e dell'adeguamento del PSC e del fascicolo dell'opera alle modifiche eventualmente intervenute, organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività e la reciproca informazione, segnalazione delle inosservanze agli obblighi di sicurezza, trasmissione all'amministrazione competente del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori);
- b) comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- c) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie esecutrici;
- d) chiede alle imprese esecutrici le attestazioni di cui all'art. 90, comma 9, lett. b) in materia di organico e previdenza;
- e) trasmette all'amministrazione competente la notifica di cui all'art. 99.

Se nel cantiere è prevista la presenza di una sola impresa esecuttrice:

- a) designa il progettista in possesso delle qualifiche di legge;
- b) designa l'impresa esecuttrice, alla quale competono tutte le responsabilità in materia sicurezza, che provvede a trasmettere alla Committente il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 17.

8.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, valutando periodicamente l'efficacia della stessa a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A questo proposito, l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti dell'ASP eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto stabilito nel presente Modello e all'art. 30 del Decreto Sicurezza;
- c. esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dall'ASP tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- incontrare periodicamente il RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'ASP garantisce, a favore dell'OdV, flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l'OdV può avvalersi di tutte le risorse competenti dell'ASP.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte nella fase di ispezione e verifica devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- informativa in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- reportistica sull'andamento degli infortuni, contenente data dell'infortunio, iniziali dell'infortunato, qualifica del reparto di appartenenza, tipologia di evento e prognosi;
- elenco dei contratti di appalto, dei DUVRI e delle imprese appaltatrici;
- elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che abbiano generato provvedimenti a carico dell'ASP;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- eventuali significative variazioni delle contestazioni di esposizione al rischio;
- definizione o aggiornamento degli obiettivi;
- adeguatezza delle risorse;
- casi registrati di procedure dimostratesi inefficaci;
- livello di preparazione alle emergenze.

TITOLO IX

REATI AMBIENTALI

9.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono stati indicati nella Parte Generale.

Nella presente Parte Speciale saranno perciò analizzati solo i reati che si ritiene che in astratto l'Azienda possa commettere:

▪ **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento é prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 250 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi da tre mesi a un anno.

▪ **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro é prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena é aumentata.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi da tre mesi a due anni.

▪ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 é diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis é finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006)**

Comma 1. “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro”.

Comma 2. “Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni”.

Comma 3. *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni”.*

Comma 4. *“Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3”.*

Comma 5. *“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.*

Comma 6. *“Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma”.*

Comma 7. *“Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.*

Comma 8. *“Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale”.*

Comma 9. *“Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1”.*

Comma 10. *“Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro”.*

Comma 11. *“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni”.*

Comma 12. *“Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro”.*

Comma 13. *“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in*

quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

Comma 14. “Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, 11 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

▪ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)**

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

“Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2”.

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquattro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.

“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”.

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

“Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro”.

“I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234”.

“Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. Per la violazione del comma 3, secondo periodo, dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b) dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, sono ridotte alla metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione del comma 3, secondo periodo, dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

▪ ***Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006)***

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”.

“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

“Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale”.

“L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell'art. 257 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ ***Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)***

“I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro”.

“I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di Ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro”.

“Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”.

“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

“Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti

trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati”.

“I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

“Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 4, secondo periodo, dell'art. 258 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/2006)**

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

“Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 259 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

▪ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006)**

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.

“Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice”.

“Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 300 quote e non superiore a 500 quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell'art. 260 D.Lgs. 152/2006 la sanzione pecuniaria è non inferiore a 400 quote e non superiore a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione dell'art. 260 D.Lgs 152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.

▪ **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)**

“I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro”.

“I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma”

“Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un

numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta”.

“Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti”.

“Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila”.

“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.

“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.

“Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

“Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta”.

“Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”.

“Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, dell'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione del comma 8, secondo periodo, dell'art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

9.2. Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato che l'ASP ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- b. sistema di deleghe e procure;
- c. tutela dell'ambiente/gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

9.3. Il sistema dei controlli e le regole di comportamento

Nel sistema adottato dall'ASP, spetta alla Direzione Socio Sanitaria il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del DPR 254/2003, in base all'art. 17.

Inoltre, sulla base di quanto definito dalla procedura operativa di Gestione dei rifiuti, gli altri soggetti coinvolti in queste procedure sono il Direttore della singola Unità Operativa, il Responsabile dell'Area Provveditorato ed Economato, i Medici, gli Operatori e il Servizio di Prevenzione e Protezione. E' altresì responsabile del controllo della corretta gestione dei rifiuti il Dirigente responsabile dell'Area Tecnica e Alberghiera.

L'ASP, inoltre, sta valutando l'opportunità di nominare un Responsabile Tecnico, avente il compito di gestire l'evento produttivo del rifiuto e il suo trasferimento.

Si segnala, peraltro, che l'ASP non produce rifiuti radioattivi, non rientra tra gli enti produttori di rifiuti speciali ed è iscritta al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-undecies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame.

Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti dell'ASP, l'espresso divieto di:

- 1) porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo;
- 2) utilizzare anche occasionalmente l'ente o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati qui in esame.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, l'Azienda assicura che:

- a. la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale e delle competenze definite in apposite procedure, sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata, e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- b. siano definiti dei criteri per la scelta delle zone di stoccaggio dedicato al deposito temporaneo di rifiuti, siano identificate in maniera precisa tali aree e siano avviate tempestivamente le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità determinata e al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- c. le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema di smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione socio sanitaria al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività;
- d. la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata nel pieno rispetto del Nuovo Codice dei Contratti;
- e. siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste, ecc.;
- f. siano verificate le autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- g. sia compilato, qualora sia necessario, in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra documentazione richiesta per legge;
- h. tutta la documentazione ambientale richiesta per legge ed i relativi formulari sia custodita accuratamente in apposito archivio presso la sede dell'ASP.

Inoltre, nella gestione degli scarichi idrici, l'ente si impegna a garantire che:

- 1) vengano definite delle analisi degli scarichi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative;
- 2) venga formalizzata una procedura di "gestione degli scarichi idrici" volta a salvaguardare il mantenimento dei requisiti prevista dalla normativa in materia ambientale;

- 3) siano regolamentati nella procedura sistemi di controllo volti alla verifica analitica delle acque di scarico in ordine ai valori limite fissati dalla normativa;
- 4) venga formalizzato nella procedura di cui al punto 2) un flusso informativo periodico all'Organismo di Vigilanza avente ad oggetto le sopradette risultanze.

L'ASP assicura che il personale con funzioni con impatto sui processi ambientali riceva adeguata formazione. In particolare l'ente, in considerazione dei ruoli, delle responsabilità e dei rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri informativi/formativi:

- 1) fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di queste e sulle misure di prevenzione adottate;
- 2) documentare l'attività di formazione/informazione;
- 3) provvedere all'archiviazione della documentazione inerente la predetta attività.

9.4. I contratti con gli appaltatori e fornitori

I contratti con gli appaltatori e fornitori devono contenere una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

9.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. A tal fine l'OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito dall'ASP accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle ispezioni e verifiche in corso, riguardanti la gestione dei rifiuti e per tutte le tipologie di inquinamento ambientale;
- report degli esiti delle verifiche interne effettuate.

TITOLO X

REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

10.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Da tre mesi a due anni.

- **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Da tre mesi a due anni.

▪ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Da tre mesi a due anni.

▪ **Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)**

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e della altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Da tre mesi a due anni.

10.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che l'ASP ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. acquisto di beni e di prestazioni di servizi;
- b. acquisizione del personale/conferimenti di incarichi/consulenze a professionisti esterni;
- c. definizione delle modalità dei mezzi di pagamento
- d. gestione dei flussi finanziari;
- e. richiesta di finanziamenti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

10.3. Regole e principi di comportamento

10.3.1. Principi generali

Ritenendo doveroso evidenziare preliminarmente che l'ASP non è destinataria degli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007, i Destinatari, nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Corporate Governance*, dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
2. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici – quali, ad esempio, operatori aeroportuali, vettori aerei ecc.) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
3. utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
4. accettare rapporti contrattuali con clienti o altre controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI (quali Isole di Cook, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Filippine e Nauru);
5. effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;

6. avere contatti con individui inseriti nelle *black list* antiterrorismo consultabili sul relativo sito.

Inoltre è previsto, a carico dei Destinatari, l'espesso obbligo di:

7. con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità e la solidità economica;
8. assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità. In particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
9. tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti;
10. effettuare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari, con riferimento particolare ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti o alle operazioni infragruppo; tali controlli devono tenere conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.) agli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni e operazioni straordinarie;
11. effettuare verifiche sul livello di adeguamento della società controllata rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
12. prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti esteri e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
13. segnalare prontamente all'OdV eventuali rapporti contrattuali con clienti o controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI;
14. effettuare verifiche periodiche sulla tesoreria (es. rispetto alle soglie per i pagamenti in contanti).

10.3.2. Principi procedurali specifici

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto:

- a. l'ente deve creare uno specifico dossier delle controparti contrattuali onde raccogliere e censire le informazioni più significative relative agli stessi (quali, a titolo puramente esemplificativo, il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica, i bilanci societari degli ultimi 2 anni, ecc.) anche al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti con le quali l'ASP opera;
- b. l'ASP deve procedere alla selezione delle controparti contrattuali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, verificandone l'attendibilità commerciale (ad esempio, attraverso: visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificato equivalente di giurisdizioni estere; referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con l'ente o pubbliche istituzioni o associazioni professionali o studi professionali di alta reputazione; certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni estere);
- c. l'ASP inserisce nei contratti con le controparti contrattuali una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali dell'ASP IMMeS E PAT e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del *partner* comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;

- d. l'ente deve specificare regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio adottando adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- e. i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifici bancari;
- f. il Responsabile interno a cui è affidato il compito di effettuare riconciliazioni bancarie periodiche deve essere un soggetto diverso da colui il quale effettua i pagamenti;
- g. l'ASP non accetta e non effettua pagamenti in contanti, se non sotto una certa soglia stabilita;
- h. i pagamenti in contanti sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti dal *Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori*, ossia per importi non superiori a 600 euro per quanto riguarda la cassa economale;
- i. nessuna richiesta di denaro può essere artificiosamente frazionata allo scopo di far rientrare la spesa nel limite sopra indicato;
- j. ogni spesa deve essere registrata, in modalità informatica, e rendicontata attraverso esibizione di apposita documentazione a corredo;
- k. con cadenza periodica vengono effettuate riconciliazioni contabili ad opera di un addetto del Servizio Economico-finanziario, diverso dal Responsabile di Cassa;
- l. l'ente effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- m. l'ASP deve richiedere ai soci che effettuano conferimenti dichiarazioni relative alla legittima provenienza del denaro "conferito";
- n. nel caso di elargizioni di danaro ad individui, società od organizzazioni è necessario controllare la serietà e la professionalità del destinatario del danaro. Inoltre deve essere redatto un piano di investimento a giustificazione dell'investimento, comprensivo di controlli periodici dell'avanzamento del piano;
- o. l'ente verifica *ex ante* che i soggetti con cui intrattiene rapporti contrattuali, anche lavorativi, non siano inseriti nelle *black list* antiterrorismo disponibile sul sito.

10.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare all'OdV, con periodicità definita, quanto segue:

- elenco dei pagamenti domiciliati su Banche/Istituti finanziari situati presso Paesi diversi da quelli di residenza/sede legale dei fornitori di beni e servizi;
- elenco dei rapporti contrattuali con società aventi sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI;
- elenco dei vincitori dei bandi di gara relativi alla vendita degli immobili dell'ente, corredati dalla relativa documentazione di partecipazione alla gara;
- ogni anomalia fosse rinvenuta nella gestione della cassa.

TITOLO XI

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

11.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha disposto l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità degli Enti per il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Tale articolo sanziona "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato", qualora:

- a) "i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; o
- c) i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale" (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra una delle tre circostanze di cui sopra, l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste sanzioni interdittive.

11.2. Aree a rischio reato

Le potenziali aree a rischio reato che l'ASP ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- d. acquisto di beni e servizi/selezione dei fornitori;
- e. acquisizione del personale;
- f. amministrazione/gestione del personale;
- g. ispezioni e verifiche da parte della P.A..

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

11.3. Regole e principi procedurali di comportamento

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato di cui al precedente paragrafo 1, i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell'ente, dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ente, dal presente Modello e dal Codice Etico, nonché le procedure adottate dall'ASP e le norme di legge applicabili.

Il sistema di controllo e comportamento dell'ASP fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- ignorare o violare i principi di comportamento in vigore in merito alla selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che eventuali dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di soggiorno regolari e non scaduti;
- occupare lavoratori minori in età non lavorativa;
- sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

Inoltre, sono posti a carico dei Destinatari del Modello, i seguenti obblighi:

- deve essere verificato il rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'assunzione, compresa la regolarità in termini di permessi di soggiorno in caso di persone straniere;
- deve essere nominato un responsabile interno preposto alla verifica dei permessi di soggiorno rilasciati, alla loro regolarità, revoca ed eventuale sospensione o annullamento. Qualora non nominato, si intende responsabile il Dirigente apicale dell'Area Risorse Umane.

La procedura di selezione del personale deve rispettare i seguenti principi generali di controllo interno:

- la scelta dei dipendenti, consulenti e collaboratori deve avvenire nel rispetto delle normative di legge nonché sulla base di requisiti di professionalità richiesti per l'incarico o le mansioni, nonché nel rispetto dei principi di uguaglianza di trattamenti, indipendenza e, in riferimento a tali criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile;
- deve essere tenuta traccia della documentazione accertante il corretto svolgimento delle fasi di selezione;
- i dipendenti devono evitare situazioni di conflitto di interesse e, qualora ciò si presentasse, devono informare direttamente della situazione il direttore responsabile di riferimento;
- i dipendenti devono comunicare, in sede di selezione, eventuali rapporti di parentela con personale della Pubblica Amministrazione;
- eventuali sistemi premianti devono corrispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e le responsabilità affidate;
- l'ASP fa uso di un sistema di *alert* che permette di monitorare la scadenza dei permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri.

Con riferimento ai fornitori e agli appaltatori, poiché non si può escludere che gli stessi possano commettere il reato di cui alla presente Parte Speciale, i contratti di appalto o fornitura con tali soggetti dovranno contenere specifiche clausole che (i) prevedano l'impegno dell'appaltatore o fornitore al rispetto del Decreto e della normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e (ii) sanzionino adeguatamente le conseguenze dell'eventuale violazione di tali norme da parte dell'appaltatore o fornitore.

11.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-duodecies del Decreto. A tal fine,

l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;

- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- elenco delle nuove assunzioni;
- evidenza dei permessi di soggiorno rilasciati ai dipendenti e relativa scadenza.

TITOLO XII

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

12.1. I reati presupposto sui quali si basa la responsabilità dell'ente

I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'Ente ex art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 sono stati indicati nella Parte Generale.

Nella presente Parte Speciale saranno perciò analizzati solo il reato che si ritiene che in astratto l'ASP possa commettere, inerente al pericolo di somministrazione di una dose eccessiva di farmaci ai pazienti in cura avente il fine di sedarli e di prolungare la loro degenza presso l'ente:

- ***Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)***

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non inferiore ad un anno.

12.2. Aree a rischio

Le potenziali aree a rischio reato che l'ASP ha individuato nell'ambito dei reati di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:

- a. gestione dei pazienti.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di Indirizzo, anche su proposta dell'OdV.

12.3. Principi di comportamento

Nell'espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la potenziale commissione del reato di cui al precedente paragrafo 12.1., i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ente, dal presente Modello

e dal Codice Etico, nonché le procedure adottate dall'ASP e le norme di legge applicabili. Si segnala che la Farmacia dell'ente possiede la Certificazione di Qualità ISO 9001.

Il sistema di controllo e comportamento dell'ASP fa espresso divieto ai Destinatari del Modello di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata;
- violare le procedure interne di richiesta dei farmaci alla Farmacia dell'ente, richiedendone dosi eccessive rispetto a quelle effettivamente richieste per curare il paziente;
- prescrivere al paziente farmaci non idonei alla cura della malattia, oppure farmaci idonei ma in quantità eccessiva rispetto a quella effettivamente consigliata dalle regole della medicina.

L'ente, inoltre, deve monitorare le richieste di farmaci che provengono da ogni reparto, al fine di individuare eventuali anomalie.

12.4. Compiti dell'Organismo di Vigilanza e flussi informativi

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito dell'OdV:

- a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto. A tal fine, l'OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati contro la personalità individuale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità definita, quanto segue:

- elenco dei farmaci che creano dipendenza richiesti dai reparti alla Farmacia dell'ente;
- le quantità dei farmaci di cui sopra prescritte ai pazienti;
- ogni altra eventuale anomalia riscontrata dalle funzioni dell'ente coinvolte in questa area di rischio.